

R E G O L A M E N T O

P E R I L C O M M E R C I O

S U A R E E P U B B L I C H E

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114

Legge Regionale 23 dicembre 1999, n. 135

T I T O L O I

DISPOSIZIONI GENERALI

A r t i c o l o 1

Inquadramento normativo

1. L'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e le somministrazioni di alimenti e bevande sulle aree pubbliche sono regolati:
 - a. dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114;
 - b. dalla Legge Regionale 23 dicembre 1999 n. 135.
2. Per il settore alimentare, a tutela delle esigenze igienico-sanitarie, si richiamano le norme comunitarie, nazionali, regionali e comunali in materia, e specificamente:
 - a. Legge 30 aprile 1962 n. 283 [Vigilanza igienica sugli alimenti, bevande, sostanze di uso agrario, prodotti agrari e repressione delle frodi] e relativo regolamento di attuazione approvato con DPR 26 marzo 1980 n. 327;
 - b. Ordinanza del Ministero della Sanità del 26.6.95 [Requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari] e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c. Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n. 155 [Vigilanza igienica sugli alimenti, bevande, sostanze di uso agrario, prodotti agrari e repressione delle frodi-Attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari];
 - d. Ordinanza de Ministero della Sanità 2.3.2000 [Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche];
 - e. Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
 - f. Regolamento Comunale di Igiene.
3. Le norme specificate nei commi precedenti si intendono qui espressamente ed integralmente richiamate.

A r t i c o l o 2

Definizione

1. Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, secondo le definizioni dell'art. 2 della L.R. 135/99; tale attività può essere esercitata:
 - a. su posteggi dati in concessione;
 - b. su posteggi assegnati temporaneamente;
 - c. su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 3

Parità di trattamento

1. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alle medesime norme che riguardano gli esercenti attività di commercio fisso non contrastino con la disciplina del Titolo X del D.Lgs 114/98 e sue specificazioni ed attuazioni,

quali la L.R. 135/99 ed il presente regolamento.

A r t i c o l o 4

Autorizzazioni

1. L'esercizio dell'attività è soggetta ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite a norma delle leggi vigenti.
2. L'autorizzazione per il commercio mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Responsabile del Servizio, a norma dell'art. 2, comma 15 della L.R. 135/99. Essa non può essere rilasciata qualora il posteggio richiesto non sia disponibile o non ne siano disponibili altri in sostituzione. La medesima non è valida se non contiene le indicazioni del posteggio concesso.
3. L'autorizzazione di cui al comma precedente abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, limitatamente al periodo di non disponibilità del posteggio concesso, come ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R. 135/99.
 4. Per il commercio esclusivamente in forma itinerante, che abilita anche all'attività di vendita presso il domicilio del consumatore, il Responsabile del Servizio rilascia l'autorizzazione all'operatore persona fisica che risiede nel Comune di Campo di Giove o alla società esercente che ivi ha la sede legale. L'autorizzazione è valida nell'ambito della Regione Abruzzo.
5. Il Responsabile del Servizio rilascia le suddette autorizzazioni in presenza dei requisiti dell'art. 5 del D.Lgs 114/98 e dell'osservanza delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.
6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, l'interessato produce domanda al Comune mediante lettera raccomandata.

La domanda deve contenere:

 - a. le generalità del richiedente o, in caso di società di persone, la ragione sociale;
 - b. l'indicazione del codice fiscale e, se già operatore in attività, il numero di iscrizione del registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c. l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;
 - d. l'indicazione delle dimensioni del posteggio di cui il richiedente necessita, qualora non eserciti l'attività in forma itinerante;
 - e. l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs 114/98.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'autorizzazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante che cambia residenza è tenuto a far annotare la variazione sul titolo autorizzatorio dal nuovo Comune che provvederà al rilascio del nuovo titolo e al ritiro del vecchio.
9. L'autorizzazione in originale deve essere esibita ad ogni richiesta dagli Organi di Vigilanza.
10. In occasione di fiere o altre riunioni straordinarie di persone il Responsabile del Ser-

vizio può rilasciare, sentite le organizzazioni dei commercianti più rappresentative a livello provinciale, autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per il giorno o per i giorni delle predette fiere o riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti dell'art. 5 del D.Lgs 114/98.

Articolo 5

Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla sola comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni al Comune sede di posteggio o al Comune di residenza del dante causa se l'attività è in forma itinerante, a condizione che il trasferimento sia provato e che il subentrante possieda i requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs 114/98.
2. L'atto di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi potrà essere redatto in forma di scrittura privata registrata. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere sottoscritta sia dal dante causa sia dal subentrante ed entrambe le firme dovranno essere autenticate.
3. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa, delle concessioni eventualmente possedute dal dante causa nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche maturati dal cedente. La concessione di posteggio eventualmente posseduta si trasferisce mantenendo l'originario termine di scadenza.
4. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs 114/98, deve darne comunicazione al Comune entro tre mesi dall'avvenuto subingresso ed ha, comunque, la facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e della concessione di posteggio annessa.

Articolo 6

Rispetto delle norme igienico-sanitarie

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di vendita ed alla somministrazione di prodotti alimentari e bevande su aree pubbliche sono rilasciate, previo accertamento dell'autorità sanitaria territorialmente competente della sussistenza dei prescritti requisiti di carattere igienico-sanitario, sulla base delle norme richiamate all'art. 1.
2. All'interno dei mercati il Comune stabilisce la dislocazione dei posteggi in relazione ai criteri ed alle esigenze di ordine igienico-sanitarie ed in relazione alle necessità di servizio o di allacciamento della rete idrico-fognaria.
3. I libretti d'idoneità sanitaria di tutti gli addetti alla vendita ed alla manipolazione di alimenti devono essere regolarmente rinnovati ed esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 7

Uffici competenti

1. Il responsabile di tutti i procedimenti in materia di commercio su aree pubbliche è individuato con provvedimento del Responsabile del Servizio. Egli, in particolare, provvede:
 - a. con il supporto dell'Area Tecnica, alla localizzazione delle aree in cui si intendono istituire i mercati ed all'indicazione delle loro dimensioni, nel rispetto delle norme urbanistiche ed in relazione ai problemi di assetto e gestione del territorio, di mobilità della popolazione e di traffico;
 - b. alla tenuta di uno schedario degli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e alla registrazione delle presenze, acquisite tramite gli agenti di Polizia Municipale. Lo schedario è suddiviso secondo le tipologie indicate nel seguente art. 9.
2. Al Responsabile dell'Area Vigilanza è dato di vigilare sul commercio su aree pubbliche, in particolare egli provvede, attraverso gli Agenti di Polizia Municipale, al controllo del rispetto delle norme in materia di:
 - a. commercio su aree pubbliche.,
 - b. igiene e sanità,
 - c. occupazione del suolo pubblico.,
 - d. circolazione stradale.
3. Il Responsabile dell'Area Tecnica è responsabile di tutti i servizi organizzativo-manutentivi delle aree destinate a mercato, fiere, mostre-mercato, sagre.

Articolo 8

Affidamento di gestione

1. Il Comune, qualora non intenda operare direttamente, può, con propria deliberazione, affidare la gestione dei servizi di natura amministrativa o manutentiva relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere, attraverso apposite convenzioni, ad operatori privati, singoli od associati, o ad enti pubblici.

T I T O L O I I

COMIERCIO A POSTO FIS50 SL' AREE PUBBLICHE

Articolo 9

Tipologia

Per le attività di commercio a posto fisso su aree pubbliche che si svolgono nel territorio comunale si intendono:

- a. mercato settimanale;
- b. mostre-mercato che possono svolgersi in uno o più momenti dell'anno legati alle caratteristiche turistiche del Comune;
- c. fiere o sagre in occasione di eventi o ricorrenze o altre manifestazioni similari;
- d. eventuali mercati serali.

Articolo 10

Norme generali in materia di funzionamento dei mercati

1. I mercati, le fiere e le sagre sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, salvo che sia deciso l'affidamento a soggetto esterno
2. Gli uffici preposti hanno l'obbligo di garantire, per quanto di propria competenza, il regolare svolgimento dell'attività di mercato.
3. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico restano determinate sulla base delle disposizioni vigenti, fatte salve eventuali successive modifiche.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la fascia oraria stabilita per l'effettuazione delle vendite, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea del posteggio, l'operatore concessionario è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio in quella giornata, decorsi 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
6. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito degli autoveicoli diversi da quelli degli operatori del mercato e del servizio di vigilanza.
7. L'operatore ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autorizzazione e la concessione di posteggio, l'autorizzazione sanitaria ed i libretti sanitari di tutti gli addetti, in originale, la ricevuta del versamento delle tasse dovute al Comune.
8. L'esercente deve permettere il passaggio dei mezzi di emergenza, anche provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità.
9. Nel caso in cui un operatore debba eccezionalmente abbandonare il posteggio, prima dell'orario stabilito, gli esercenti e gli Agenti di Polizia Municipale sono tenuti ad agevolarne il transito.
10. Lo spazio assegnato deve essere, a cura del concessionario del posteggio, completamente ripulito da ogni sorta di ingombro e/o rifiuto entro un'ora dal termine dell'orario di vendita; i rifiuti devono essere inseriti nei sacchi forniti dal Comune e questi devono essere sistemati in maniera da agevolarne il recupero da parte degli operatori ecologici.

Articolo 11

Norme generali per l'utilizzo del posteggio

1. I concessionari non possono occupare, in alcun modo, superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza, il concessionario deve lasciare sempre ben visibile il numero assegnato al suo posteggio; a tal fine il Comune può decidere di assegnare idonea tabella che deve essere esposta in maniera visibile nell'area di vendita.
2. La tenda posta a protezione del banco di vendita e la merce in esposizione non possono sporgere rispettivamente oltre il limite del posteggio e del banco di vendita in

modo da costituire ingombro ed intralcio alla mobilità o pericolo di offesa per le persone e le cose.

3. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
5. Gli operatori su aree pubbliche sono responsabili per eventuali danni arrecati, nell'utilizzo dei posteggi, alle persone e/o al patrimonio pubblico o di privati.

Articolo 12

Norme generali per la vendita

1. E' vietata la vendita tramite pacchi a sorpresa.
2. Gli operatori, secondo la specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci.
3. E' consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto dei dischi, musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli o altri oggetti sonori, purché il volume delle emissioni sonore sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori ed agli utenti.

Articolo 13

Tenuta e consultazione dello schedario delle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche

1. Lo schedario degli esercenti il commercio su aree pubbliche, tenuto dall'Ufficio di Vigilanza nelle forme e con il contenuto previsti dall'art. 7, comma 1, lett. b, è a disposizione per la consultazione di quanti vi abbiano interesse, ai sensi delle norme in materia di diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione.

C A P O I

DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

Articolo 14

Tipologia e localizzazione

1. La tipologia, lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, riportate nella planimetria redatta dall'Area Tecnica, **Allegato A** al presente regolamento, sono così stabiliti:
 - a. tipologia: mercato nel quale operano esercizi dei settori merceologici alimentari e non alimentari;
 - b. Periodicità: settimanale;
 - c. ubicazione: piazza compresa tra via Brigata Maiella e via Caramanico (contraddistinta al fg. 8 del catasto urbano, part. 221 e 232 parte); via Caramanico parte; retta di collegamento tra via del Lago e via Brigata Maiella, nei periodi di minor af-

flusso turistico e di ridotta presenza degli operatori, è consentito ubicare il mercato nella piazza G. Del Mastro;

- d. superficie complessiva del mercato: mq 3500;
- e. tipologia dei posteggi: area scoperta;
- f. superficie complessiva dei posteggi: mq 2000.,
- g. numero massimo dei posteggi: 60, di cui

5 riservati ai produttori agricoli;

- 2. La planimetria Allegato A riporta altresì la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Articolo 15

Giorno, orario, modalità di svolgimento

- 1. Il mercato settimanale si tiene nella giornata di venerdì, salvo il caso in cui essa coincida con una festività, nel qual caso, di norma, il mercato non si svolge. E' facoltà del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, di autorizzare, con propria ordinanza, l'anticipazione, la posticipazione o la conferma. del mercato stesso, dandone ampia e tempestiva informazione ai cittadini ed agli operatori commerciali.
- 2. Le vendite iniziano entro le ore 9,30 e terminano entro le ore 14,00, il Sindaco, in particolari ed eccezionali circostanze, con apposita ordinanza, può stabilire deroghe ai normali orari di vendita. In ogni caso l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato a prescindere dalla merceologia trattata.
- 3. I titolari delle concessioni di posteggio possono accedere all'area di mercato a partire da 30 minuti prima e devono occupare il proprio posteggio entro i 30 minuti successivi all'orario delle vendite.
- 4. I concessionari di posteggio non presenti allo scadere dell'ora stabilita dal precedente comma non possono più accedere al mercato della giornata e sono considerati assenti.
- 5. Gli operatori spuntisti che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi non occupati, devono contattare, entro i 30 minuti successivi all'orario fissato per l'inizio delle vendite, gli Agenti di Polizia Municipale per effettuare la loro registrazione.
- 6. Un Agente di Polizia Municipale provvede a:
 - a. registrare la presenza dei concessionari e degli eventuali spuntisti;
 - b. rilasciare agli occupanti modulo di conto corrente postale intestato al Servizio di Tesoreria del Comune di Campo di Giove per il corrispettivo della concessione giornaliera,
 - c. ritirare la ricevuta del versamento di cui alla precedente lett. b.

Articolo 16

Assegnazione dei posteggi e criteri per la concessione

- 1. Le modalità ed i criteri per la concessione dei posteggi disponibili, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 135/99 e dell'art. 28 del D.Lgs 114/98, sono così stabiliti, nell'ordine:

- a. maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
 - b. maggiore anzianità dell'attività maturata come iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c. specificità della tipologia merceologica: vengono preferiti gli esercenti che forniscono prodotti o servizi non presenti nel mercato o presenti in misura inferiore rispetto ad altri generi o tipologie, tenendo altresì in considerazione la presenza di esercizi di commercio fisso al dettaglio similari per tipologia merceologica.
2. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è rinnovabile.
 3. E' fatto salvo il diritto al posteggio maturato in capo agli esercenti già titolari di autorizzazione decennale rilasciata dal Comune ai sensi del D.Lgs. 114/98 e L.R. 135/99.

Articolo 17

Criteri per l'assegnazione temporanea dei posteggi

1. I posteggi temporaneamente ed occasionalmente non occupati dai titolari della relativa concessione sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze o, in subordine, in caso di parità o quando non è possibile accertare tale numero, in preferenza agli esercenti che forniscono prodotti o servizi non presenti nel mercato o presenti in misura inferiore rispetto ad altri generi.
2. Si applica la norma sugli spuntisti di cui all'art. 15, comma 5.
3. Nessuno può occupare il posteggio senza l'autorizzazione dell'Agente di Polizia Municipale preposto al servizio.

Articolo 18

Assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Per l'assegnazione della concessione di posteggio si seguono i medesimi criteri di cui all'art. 16, nei limiti della compatibilità. La maggior anzianità va desunta in base alla legge n. 59/63.
Sono in ogni caso preferiti gli agricoltori e produttori locali.
2. Per l'assegnazione giornaliera si applica la disciplina di cui all'art. 17, integralmente richiamato.

Articolo 19

Decadenza e revoca dell' autorizzazione e della concessione di posteggio

1. L'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art. 13 L.R. 135/99, nei seguenti casi:
 - a. il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità,
 - b. decadenza per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi complessivamente superiori a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c. il titolare perde i requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs 114/98.

2. La concessione di posteggio decade per mancato utilizzo del posteggio medesimo in ciascun anno solare per periodi complessivamente superiori a 3 mesi, da computare con riferimento all'effettivo numero dei giorni nei quali è possibile svolgere l'attività secondo la cadenza periodica del mercato. E' fatto salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare che il titolare giustificherà trasmettendo comunicazione scritta all'Ufficio di Polizia Municipale.
3. L'assenza dell'operatore non è conteggiata qualora oltre il 50% dei concessionari di posteggio, per motivi da loro non dipendenti, risulti assente o, se presente, non abbia allestito il punto vendita.
4. Qualora la concessione di posteggio sia revocata per motivi di viabilità e traffico o altri motivi di pubblico interesse, il soggetto interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio di eguale superficie ove possibile.

Articolo 20

Nuova disponibilità di posteggi

1. Nella eventualità che, per qualsiasi causa, si rendano disponibili dei posteggi, il Comune pubblica all'albo pretorio un bando che ne contiene l'elenco, con l'indicazione delle relative localizzazione e caratteristiche.
2. Copia del bando è inviata alle organizzazioni regionali di categoria degli operatori del settore maggiormente rappresentative.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando, gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione.
4. La graduatoria, formata secondo i criteri indicati all'art. 16, comma 1, sarà affissa non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del bando.
5. Per qualunque altro aspetto non previsto si fa riferimento all'art. 6 L.R. 135/99.

CAPO I

DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DI FIERE, MOSTRE-MERCATO, SACRE

Articolo 21

Tipologia e localizzazione

1. La tipologia, lo svolgimento e l'ubicazione delle aree destinate a fiera, mostra-mercato, sagra, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, riportate nella planimetria, redatta dal Settore Tecnico, **Allegato B** al presente regolamento, sono così stabiliti:
 - a. tipologia: manifestazione nella quale operano esercizi dei settori merceologici alimentari e non alimentari;
 - b. periodo di svolgimento: prevalentemente nella stagione estiva e di massimo afflusso turistico, a richiesta degli operatori interessati, enti, associazioni di promozione turistica;
 - c. ubicazione: via Piave, via San Eustachio;
 - d. superficie complessiva: mq 1500;

- e. tipologia dei posteggi: area scoperta;
 - f. superficie complessiva dei posteggi: mq 750;
 - g. numero massimo dei posteggi: 25;
2. La planimetria Allegato B riporta l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva.

Articolo 22

Soggetti legittimati a partecipare

1. Alle fiere, mostre-mercato e sagre possono partecipare i titolari di attività commerciali al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale e gli agricoltori e produttori diretti in possesso di regolare certificazione ai sensi della legge n. 59163 e successive modifiche.
2. Possono partecipare anche enti pubblici ed associazioni.

Articolo 23

Superficie e limitazione delle aree

1. Al fine di rendere possibile una razionale localizzazione dei posteggi, i richiedenti devono indicare nella domanda l'effettiva superficie che intendono occupare
2. Il Sindaco, per ragioni di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, può limitare o vietare la localizzazione dei posteggi nelle aree indicate e con ordinanza disciplina la circolazione delle strade interessate.
3. Al fine di garantire ai residenti il diritto all'accesso ai loro immobili, i partecipanti alla fiera, mostra-mercato, sagra sono tenuti a mantenere il loro mezzo o banco espositivo ad almeno un metro di distanza dal confine delle abitazioni.
4. Le aree immediatamente antistanti i negozi di vendita al dettaglio o altri esercizi commerciali, nelle vie incluse nell'area di svolgimento della fiera, sagra, mostra-mercato non possono essere destinate ad attività espositiva.

Articolo 24

Domande di partecipazione

1. La domanda, in bollo, indirizzata al Sindaco, deve essere trasmessa a mezzo lettera raccomandata, entro il ventesimo giorno precedente la data della manifestazione.
2. Nella domanda il richiedente deve indicare, a pena di inammissibilità:
 - a. le proprie generalità (nome, cognome, nazionalità, residenza, domicilio ed eventuale recapito telefonico);
 - b. il settore merceologico per il quale è abilitato;
 - c. la specificazione delle merci effettivamente vendute;
 - d. se abbia partecipato a precedenti edizioni della fiera, mostra-mercato, sagra;
 - e. l'effettiva superficie che intende occupare.
3. Alla domanda devono essere tassativamente allegati:
 - a. il certificato, anche in copia fotostatica, della Camera di Commercio attestante

- data e numero di iscrizione al registro;
- b. la copia dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 25

Uso della concessione

1. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.
2. La concessione del posteggio è personale ed è limitata al giorno o ai giorni di svolgimento della fiera, mostra-mercato, sagra.

Articolo 26

Criteri di assegnazione dei posteggi

1. I posteggi sono assegnati dal Responsabile del Servizio nei limiti della disponibilità secondo i seguenti criteri:
 - a. più alto numero di presenze nella fiera, mostra-mercato, sagra,
 - b. maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, secondo 1' iscrizione nei relativi registri;
 - c. ordine di priorità temporale della domanda.

Articolo 27

Oneri per la concessione del posteggio

1. L'operatore è tenuto a corrispondere il canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (COSAP) allatto dell'assegnazione del posteggio ed in unica soluzione. Il pagamento si effettua mediante conto corrente postale intestato al Servizio di Tesoreria del Comune di Campo di Giove. Un agente di Polizia Municipale provvederà al ritiro della ricevuta di versamento.
2. In caso di mancata partecipazione alla fiera le somme eventualmente già corrisposte sono incamerate a titolo di penale.

Articolo 28

Graduatoria

1. Qualora il numero delle richieste di partecipazione ecceda quello dei posteggi disponibili, il Responsabile del Servizio, sulla base dei criteri indicati nell'art. 26, procede alla formazione della graduatoria che verrà affissa all'Albo Pretorio almeno 10 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
2. Eventuali reclami possono essere presentati, per iscritto, fino al quinto giorno precedente la data di svolgimento della fiera, l'accoglimento o il rigetto del reclamo deve essere comunicato all'interessato entro il giorno precedente quello di svolgimento della fiera.

Articolo 29
Assegnazione dei posteggi liberi

1. All'assegnazione dei posteggi rimasti liberi o non occupati dagli assegnatari si provvede direttamente nel giorno di fiera.
2. L'assegnazione é fatta dando preferenza a titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nella fiera ed, in caso di parità o di inapplicabilità del criterio, sulla base dell'anzianità di esercizio.

Articolo 30
Svolgimento di più manifestazioni

1. Le date di svolgimento di fiere, mostre-mercato e sagre non possono coincidere tra loro né con la giornata di svolgimento del mercato settimanale.

CAPO III
ORARIO E CALENDARIO DI FIERE E MERCATI

Articolo 31
Orario e calendario

1. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi generali di cui ai precedenti articoli e sentite le organizzazioni dei consumatori e di categoria più rappresentative, a livello provinciale, stabilisce le date delle fiere, mostre-mercato e sagre; ne stabilisce altresì gli orari anche in deroga alla generale normativa in materia. In ogni caso non si può sospendere l'effettuazione di mercati e fiere senza la preventiva comunicazione agli operatori interessati.
2. Entro il 30 ottobre di ogni anno, il Comune, ove possibile, rende noto il calendario dei mercati e delle fiere dell'anno successivo, indicando eventualmente i motivi di pubblico interesse per i quali le predette manifestazioni non potranno avere luogo nonché le date della loro anticipazione, posticipazione o del loro recupero.
3. E' vietata l'istituzione di nuovi mercati o fiere domenicali e festivi di qualsiasi genere, quelle che già si svolgono nei detti giorni continuano a svolgersi come di consueto. In tali casi, il Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, può consentire l'apertura facoltativa agli esercizi di vendita al dettaglio a posto fisso e per i medesimi orari.

C A P O I V
M E R C A T O S E R A L E

Articolo 32
Soggetti legittimati a partecipare

1. Al mercato serale possono partecipare gli operatori in possesso di autorizza-

zione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

Articolo 33

Tipologia e localizzazione

1. La tipologia, lo svolgimento e l'ubicazione delle aree destinate al mercato serale sono così stabiliti:
 - a. tipologia: manifestazione nella quale operano esercizi dei settori merceologici alimentari e non alimentari,.
 - b. periodo di svolgimento: prevalentemente nella stagione estiva e di massimo afflusso turistico, a richiesta degli operatori interessati, nei giorni di giovedì e venerdì.
 - c. ubicazione: via san Eustachio, negli spazi appositamente delineati.
 - d. numero massimo di operatori: 5.

Articolo 34

Criteri per l'assegnazione del posteggi

1. Qualora il numero delle richieste di partecipazione ecceda quello dei posteggi disponibili, il Responsabile del Servizio valuterà le stesse in base alla priorità temporale delle domande ed alla specificità della tipologia merceologica, con preferenza agli esercenti che forniscono prodotti o servizi non presenti, o presenti in misura inferiore, rispetto al commercio al dettaglio in sede fissa del luogo.

Articolo 35

Domande di partecipazione

1. La domanda, in bollo va indirizzata al Sindaco e trasmessa a mezzo lettera raccomandata.
2. Il richiedente deve indicarvi, a pena di inammissibilità:
 - a. le proprie generalità (nome, cognome, nazionalità, residenza, domicilio ed eventuale recapito telefonico);
 - b. il settore merceologico per il quale è abilitato,.
 - c. la specificazione delle merci effettivamente vendute,.
 - d. l'effettiva superficie che intende occupare.
3. Alla domanda devono essere tassativamente allegati:
 - a. il certificato, anche in copia fotostatica, della Camera di Commercio attestante data e numero di iscrizione al registro,.
 - b. la copia dell'autorizzazione all'esercizio del^k commercio su aree pubbliche.

Articolo 36

Orario

1. L'orario di vendita nel mercato serale è stabilito a partire dalle ore 18,00 e fino alla mezzanotte.

Articolo 37

Norme richiamate

1. Quanto alla *superficie e limitazione delle aree*, si richiama l'art. 23.
2. Per *l'uso della concessione*, si rinvia all'art. 25.
3. Per gli *oneri per la concessione di posteggio* è richiamato l'art. 27.

TITOLO 111

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Articolo 38

Esercizio dell'attività

- L. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentita in tutto il territorio di Campo di Giove, ad eccezione delle seguenti aree: piazza Duval, piazza Umberto I, piazza G. Del Mastro, piazza S. Spaventa, via G. Marconi da piazza Duval fino all'innesto con via A. Volta, via San Matteo da piazza Duval fino e non prima dell'innesto con via Vittorio Veneto, via San Rocco, via Caramanico fino alla Caserma C.C., via San Eustachio.
2. Nella giornata in cui si svolgono attività di mercato, l'operatore itinerante deve esercitare la propria attività al di fuori dell'area di mercato e ad una distanza minima di 500 metri dalla stessa.
 3. L'operatore itinerante non può avere concessioni di posteggio collegate alla sua autorizzazione né può occupare suolo pubblico con attrezzature, banchi, cassette o quant'altro.
 4. La sosta è consentita per un massimo di due ore nello stesso punto e a distanza minima di almeno 300 metri tra una sosta e l'altra.
 5. E' fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada.

Articolo 37

Vendite a domicilio

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, abilita alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
2. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale con mezzi motorizzati o altro, a condizione che la merce non venga esposta occupando suolo pubblico.
3. Gli esercenti l'attività di vendita a domicilio sono tenuti a comunicare all'Ufficio di Polizia Municipale l'intenzione di esercitare la propria attività sul territorio comunale, esibendo l'autorizzazione in originale e fornendo le generalità di colui o coloro che materialmente effettueranno le vendite.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 114/98.

Articolo 40
Orario dell' esercizio

1. Il Sindaco stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante e per le vendite a domicilio analogamente a quello fissato per le attività commerciali in sede fissa.

Articolo 41
Agricoltori itineranti

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche all'agricoltore che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge n. 59163 e successive modifiche ed integrazioni.

T I T O L O I V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42
Sanzioni.

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste all'art. 29 del D.Lgs. 114/98, commi 1, 2, 3.
2. L'autorità competente ad applicarle è il Sindaco.

Articolo 43
Conversione dei titoli autorizzatori rilasciati
in base al D.Lgs 114198 e L.R.135199

1. L'autorizzazione decennale all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, già rilasciata dal Comune ad alcuni operatori ai sensi del D.Lgs. 114/98 e L.R. 135/99, viene convertita d'ufficio e senza spese per i titolari. Essa mantiene la data della scadenza originaria. Il Comune provvede altresì al ritiro del vecchio titolo autorizzatorio. I titolari mantengono il diritto al posteggio già maturato.

Articolo 44
Disposizione di chiusura norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla L.R. 135/99 e al D.Lgs. 114/98, Titolo X.

Articolo 45
Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio

2. E' fatto obbligo alle Forze di Polizia locali e a chiunque spetti di farlo osservare.

Dato in Campo di Giove, addì